NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Art. 2 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia)

Ministri di culto

1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Team Apostolico della Chiesa Apostolica in Italia, e sono insindacabili. 2. I Magistrati o altre Autorita' non potranno richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero. 3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia:

a) hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;

b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 5, 6 e 12 la Chiesa Apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dalla Chiesa Apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Versione in vigore dal 22 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 128
Partizione	Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa/allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art-2-ministri-di-culto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it